

EBA/GL/2025/05

22/12/2025

Orientamenti

che modificano gli orientamenti EBA/GL/2022/04 sull'equivalenza
dei regimi di riservatezza

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli stessi si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 04.05.2026 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2025/05» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

2. Destinatari

5. I presenti orientamenti sono rivolti: i) alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e ii) alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽²⁾.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 04.05.2026.

(²) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

4. Modifiche

7. Gli orientamenti EBA/GL/2022/04 sono modificati come segue.

8. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«5. I presenti orientamenti riguardano la valutazione da parte delle autorità competenti in merito all'equivalenza del regime di riservatezza e segreto professionale cui sono soggette le autorità di paesi terzi menzionate nell'allegato rispetto alle condizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE ⁽³⁾, all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 ⁽⁴⁾, al capo VI, sezione 3, sottosezione III *bis*, della direttiva

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

(UE) 2015/849 ⁽⁵⁾, agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE ⁽⁶⁾ e all'articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽⁷⁾.»

9. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«6. I presenti orientamenti si applicano alle valutazioni delle autorità competenti sull'equivalenza del regime di riservatezza cui sono soggette le autorità di vigilanza di paesi terzi di cui all'allegato per i seguenti scopi:

- a. al fine di concludere accordi di cooperazione con autorità di paesi terzi in conformità dell'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 107, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/114 e altresì per le finalità di cui all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 e all'articolo 57 *bis*, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849), o in conformità dell'articolo 97 e dell'articolo 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; e
- b. al fine di consentire la partecipazione dell'autorità del paese terzo ai collegi di vigilanza e risoluzione in conformità dell'articolo 116, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE; e ai collegi di supervisione AML/CFT in conformità del capo VI, sezione 3, sottosezione III *bis*, della direttiva (UE) 2015/849 e degli orientamenti sui collegi di supervisione AML/CFT ⁽⁸⁾.»

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj>).

⁽⁸⁾ Orientamenti congiunti del 16 dicembre 2019 sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (Orientamenti in materia di collegi AML/CFT del 16 dicembre 2019, (JC 2019/81).

10. Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«7. I presenti orientamenti sono rivolti: i) alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e ii) alle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.»

11. Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nelle direttive 2013/36/UE, (UE) 2015/2366, 2014/59/UE, (UE) 2015/849 e nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.»

12. I paragrafi 6 e 7 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi 9 e 10.

13. Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE anche in conformità dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366 e dell'articolo 57 *bis*, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, dell'articolo 97 e dell'articolo 98, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 116, paragrafo 6, della direttiva sui requisiti patrimoniali e degli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE, degli orientamenti in materia di collegi AML/CFT e dell'articolo 107, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti dovrebbero considerare il regime del segreto professionale e della riservatezza delle autorità dei paesi terzi di cui all'allegato equivalente a quello stabilito

- a. al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE;
- b. all'articolo 24 della direttiva (UE) 2015/2366;
- c. agli articoli 84 e 98 della direttiva 2014/59/UE;
- d. al capo VI, sezione 3, sottosezione III *bis*, della direttiva (UE) 2015/849;
- e. all'articolo 100 del regolamento (UE) 2023/1114;

ove pertinente, a seconda delle competenze dell'autorità del paese terzo.»

14. L'allegato è così modificato:

a. La nota 12 è sostituita dalla seguente:

«Questa colonna indica se le disposizioni applicabili a un'autorità di un paese terzo sono state valutate in relazione alle disposizioni pertinenti della direttiva 2013/36/UE (1), della direttiva (UE) 2015/2366 (2), della direttiva (UE) 2015/849 (3), della direttiva 2014/59/UE (4) e del regolamento (UE) 2023/1114 (5).»

b. È inserita la tabella seguente dopo la tabella relativa all'Autorità australiana di regolamentazione prudenziale:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</u>
AUSTRALIA Centro australiano di analisi e segnalazione delle operazioni (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) https://www.austrac.gov.au/	(3)	Parte 1, articolo 5, e parte 11, articolo 212, della legge contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo del 2006 (legge antiriciclaggio)	Parte 11, articoli 121, 184 e 224 della legge antiriciclaggio	Parte 11, articoli da 125 a 129, articolo 134 e articolo 212, paragrafo 3, della legge antiriciclaggio	Parte 11 della legge antiriciclaggio	Parte 11, articolo 121, e parte 15, articolo 198, della legge antiriciclaggio Articolo 15 del Codice di condotta dei servizi pubblici australiani (articolo 13 della legge sui servizi pubblici del 1999)	Equivalente

c. La tabella relativa all'Autorità di regolamentazione del settore bancario e assicurativo cinese è sostituita dalla seguente:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>Valutazione globale</u>

CINA	(1) (4)	Norme amministrative sul segreto professionale e sulla riservatezza (ARPSC), capo 10 Legge sui funzionari pubblici della Repubblica popolare cinese (CSL, ordinanza del presidente della RPC, 2003)	Articolo 11 della legge sulla regolamentazione e sulla vigilanza bancaria della Repubblica popolare cinese (LBRS, ordinanza del presidente della RPC, 2006) Articoli 14 e 59 della CSL Articolo 63, capo 10 e articolo 32 delle ARPSC Misure provvisorie della NFRA per l'amministrazione del personale distaccato Misure provvisorie della NFRA per l'amministrazione del personale a contratto Norme sulla gestione della riservatezza per il personale distaccato e	Articolo 11 della LBRS Articolo 59 delle ARPSC	Articoli 14 e 15 del regolamento della Repubblica popolare cinese sulla divulgazione delle informazioni di Stato (RDGI, emanato dal Consiglio di Stato nel 2007) Articoli 63 e 77 delle ARPSC Articoli 6, 11 e 14 della LBRS Legge sui funzionari pubblici della Repubblica popolare cinese (CSL, 2018) Regolamento sulle misure disciplinari nei confronti dei funzionari pubblici di agenzie amministrative (2007)	Articolo 43 della LBRS Articoli 77 e 78 delle ARPSC Legge sui funzionari pubblici della Repubblica popolare cinese (CSL, 2018) Regolamento sulle misure disciplinari nei confronti dei funzionari pubblici di agenzie amministrative (2007)	Equivalente
-------------	---------	---	--	--	---	---	--------------------

			a contratto della sede centrale della NFRA Legge sulla vigilanza bancaria della Repubblica popolare cinese, articolo 43 Legge sul risarcimento statale della Repubblica popolare cinese, articolo 4		Codice di procedura civile della Repubblica popolare cinese, articoli 67 e 68 Codice di procedura penale della Repubblica popolare cinese, articolo 54 Legge sull'amministrazione della riscossione delle imposte della Repubblica popolare cinese, articolo 6		
--	--	--	--	--	---	--	--

d. La tabella relativa alla Banca centrale del Montenegro è sostituita dalla seguente:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>Valutazione globale</u>
MONTENEGRO Banca centrale del Montenegro	(1), (3)	Articolo 84, paragrafo 1, della	Articolo 84, paragrafi 1 e 2, della legge sulla	Articoli 237, 245 e 344 della LCI	Articolo 84, paragrafo 3; articoli 76 e 76 <i>bis</i> della CBML	Articolo 280 del codice penale	Equivalente

www.cbcbg.me		legge sulla Banca centrale del Montenegro (CBML) Articoli 203 e 344 della legge sugli istituti di credito (LCI) Articolo 3 della legge sulla segretezza dei dati (LDS) Articolo 54 della legge sul sistema dei pagamenti Articolo 2 del codice sulla riservatezza (0101-4014/14-2-2010 del 30 maggio 2011, 0101-4014/84-3 del 25 marzo 2016, 0101-8380-4/2018 del 6 novembre 2018) Articolo 112 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del	Banca centrale del Montenegro Articoli 203, 204, 344, 353 e 354 della LCI		Articolo 107 della legge bancaria Articoli 6 e 9 della legge sul Consiglio per la stabilità finanziaria Articolo 29, paragrafi 2, 3 e 35, della legge sulla garanzia dei depositi Articoli 336 e 347 della LCI Articoli 10 e 11 della legge che disciplina la revisione dei conti dello Stato Articolo 134 della legge antiriciclaggio	Articolo 84 della CBML Articolo 26 del codice sulla riservatezza Articolo 126 della legge antiriciclaggio	
--	--	---	---	--	--	--	--

		finanziamento del terrorismo (OGM 110/23, 65/24) (legge antiriciclaggio)					
--	--	---	--	--	--	--	--

e. È inserita la tabella seguente dopo la tabella relativa alla Banca centrale del Montenegro:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>Valutazione globale</u>
PERÙ Sovrintendenza degli amministratori di banche, assicurazioni e fondi pensione (SBS) https://www.sbs.gob.pe/	(1), (2), (3), (4)	Articolo 140 della legge 26702 – Legge generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articolo 41 della legge sulla Banca centrale, DL. 26123 Articolo 17 della legge sulla trasparenza e sull'accesso del	Articolo 6 delle norme per la protezione delle informazioni riservate scambiate con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali (SBS- DIR-SBS-653-02) Articoli 17, 140, 142, 143, 143A, 376 della legge 26702 – Legge generale sui	Articoli 144, 152, 153, 182, 359, 376, 381 della legge 26702 – Legge generale dei sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articoli 17 e 18 della legge 27806 (TUO D.S. 021- 2019-JUS)	Articolo 97 della Costituzione politica del Perù Articolo 376 della legge 26702 – Legge generale sui sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS Articoli 17 e 18 della legge 27806 – TUO D.S. 021-2019- JUS, Legge sulla	Articolo 165 del codice penale peruviano Articoli 1 e 4 della legge 27588 – Legge che stabilisce divieti e incompatibilità per funzionari e dipendenti pubblici, nonché per persone che prestano servizi allo Stato con	Equivalente

		pubblico alle informazioni – legge 27806	sistemi finanziari e assicurativi e legge organica della SBS		trasparenza e sull'accesso delle informazioni pubbliche Articolo 87 della legge 27444 – TUO D.S. 004-2019-JUS (legge generale sulla procedura amministrativa) Articolo 8.4 delle norme per la protezione delle informazioni riservate scambiate con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali (SBS-DIR-SBS-653-02) Articolo 36 del decreto legislativo n. 1141 relativo al sistema nazionale di intelligence (SINA) e alla direzione	qualsiasi modalità contrattuale Articolo 6 della direttiva della SBS SBS-DIR-SBS-653-02 (norme per la protezione di informazioni riservate scambiate con le autorità di regolamentazione e le organizzazioni internazionali)	
--	--	--	--	--	---	--	--

					nazionale dell'Intelligence (DINI) Articolo 87 della legge 27444 – TUO D.S. n. 004-2019- JUS Legge sulla procedura amministrativa generale (LPAG)		
--	--	--	--	--	--	--	--

f. La tabella relativa alla Banca nazionale della Serbia è sostituita dalla seguente:

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>Valutazione globale</u>
SERBIA Banca nazionale della Serbia www.nbs.rs	(1), (3)	Articolo 86 <i>bis</i> , paragrafi 1 e 2, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012,	Articolo 86 <i>bis</i> , paragrafi 3 e 4, della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012,	Articoli 65 e 70 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015,	Articolo 65 della legge sulla Banca nazionale della Serbia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – altre leggi, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015,	Articolo 240 del codice penale Articolo 98 della legge sulla segretezza dei dati Articolo 120 e articolo 118,	Equivalente

		106/2012, 14/2015, 40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articoli 9 <i>ter</i> e 46 della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 112 <i>bis</i> della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)	106/2012, 14/2015, 40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articolo 9 <i>ter</i>, articolo 46, articolo 47, paragrafi 1 e 2; articolo 48 e articolo 103, paragrafo 2, della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 29, paragrafi 1 e 2, e articolo 38 della legge sulla revisione contabile	40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articolo 8, articolo 9 <i>ter</i>, articolo 49, articolo 103, paragrafo 2, e articolo 112 della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 94 della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)	40/2015 e decisioni della Corte costituzionale, 44/2018 e 19/2025) Articolo 8, articolo 9 <i>ter</i>, articolo 47; articolo 49 e articolo 51 <i>ter</i> della legge sulle banche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 107/2005, 91/2010 e 14/2015) Articolo 112 <i>bis</i> della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)	punto 51, della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia, nn. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024 e 19/2025)	
--	--	---	---	---	--	--	--

- g. Sono inserite le tabelle seguenti dopo la tabella relativa alla Commissione americana per i titoli e gli scambi (*American Securities and Exchange Commission*):

AUTORITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE	<u>AMBITO DELLA VALUTAZIONE</u>	<u>PRINCIPIO 1 NOZIONE DI INFORMAZIONE RISERVATA</u>	<u>PRINCIPIO 2 OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE</u>	<u>PRINCIPIO 3 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>PRINCIPIO 4 RESTRIZIONI NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE</u>	<u>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI</u>	<u>Valutazione globale</u>
REGNO UNITO Autorità di vigilanza sulla condotta di mercato nel settore dei servizi finanziari e assicurativi (Financial Conduct Authority) (FCA) https://www.fca.org.uk/	(1), (2), (3), (4)	Articolo 348, paragrafi 2 e 4, della legge sui servizi e sui mercati finanziari del 2000 (FSMA) Articolo 89L della legge bancaria del 2009	Articolo 348, paragrafi 1, 5, 6 e 8, della FSMA Allegato 17A, paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009	Articolo 349 della FSMA Parte II, articolo 7, del regolamento del 2001 relativo alla legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione) Regolamento del 2019 concernente il registro pubblico, la divulgazione di informazioni e la cooperazione (servizi finanziari) (modifica) (recesso dall'UE)	Articolo 348, paragrafo 1, della FSMA Parte II e articolo 4, articolo 5, paragrafi 5 e 6, e articolo 7 del regolamento relativo alla divulgazione Manuale del personale della Financial Conduct Authority	Articolo 352 della FSMA	Equivalente

REGNO UNITO Autorità di regolamentazione prudenziale (Prudential Regulation Authority) (parte della Banca d'Inghilterra) (PRA) https://www.bankofengland.co.uk/	(1), (2), (3), (4)	Articolo 348, paragrafi 2 e 4, della legge sui servizi e sui mercati finanziari del 2000 (FSMA) Articolo 89L della legge bancaria del 2009	Articolo 348, paragrafi 1, 5, 6 e 8, della FSMA Allegato 17A, paragrafo 23, della FSMA Articolo 89L della legge bancaria del 2009	Articolo 349 della FSMA Parte II, articolo 7, del regolamento del 2001 relativo alla legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (divulgazione di informazioni riservate) (regolamento relativo alla divulgazione) Regolamento del 2019 concernente il registro pubblico, la divulgazione di informazioni e la cooperazione (servizi finanziari) (modifica) (recesso dall'UE)	Articolo 348, paragrafo 1, della FSMA Parte II e articolo 4, articolo 5, paragrafi 5 e 6, e articolo 7 del regolamento relativo alla divulgazione Codice di condotta della Banca d'Inghilterra	Articolo 352 della FSMA	Equivalente
--	--------------------	---	---	---	--	-------------------------	--------------------

